

---

## MASSIMARIO

---

A cura di

**Matteo Prioschi**

---

### LAVORATORE INFORTUNATO

## Incolpevole se mancano le tutele

Una sentenza di Cassazione riassume i limiti di responsabilità dei lavoratori in caso di infortunio qualora manchino le relative misure di sicurezza. «Un comportamento, anche avventato, del lavoratore...se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o anormale solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro». «Non si configura un rischio "eccentrico", concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori». «In caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi dalla mancanza o insufficienza di quelle cautele

cne, se adottate, avrebbero  
neutralizzato il rischio del  
comportamento del  
lavoratore».

**Corte di cassazione, sentenza  
18059/2022, depositata il 6  
maggio**